



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARBOLINI e PEGORER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2008

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari

ONOREVOLI SENATORI. - Nel sistema creditizio italiano alle spalle dei due maggiori gruppi (Unicredit e Intesa) operano in posizione di preminenza due banche popolari; in termini di intermediazione, il sistema complessivo delle banche popolari detiene il 22 per cento; seguendo un processo di aggregazione e di consolidamento in atto in tutto il settore creditizio, le prime tre banche popolari detengono una quota pari al 73 per cento dell'attivo della categoria; si sono formati gruppi a proiezione nazionale, mentre restano numerosi gli istituti a esclusiva vocazione locale; gli investimenti nelle banche popolari quotate si sono rivelati particolarmente redditizi. Nel corso della XV legislatura tutti i gruppi parlamentari hanno condiviso l'esigenza che la disciplina delle banche popolari sia ormai un vestito troppo stretto e comunque inadeguato alla crescita straordinaria conosciuta dal sistema, e in considerazione del ruolo assunto dalle banche popolari nel sostegno all'economia del Paese. C'è un problema di crescita relativa, di dimensione e di patrimonializzazione; c'è una questione di autoreferenzialità dei gruppi dirigenti, c'è un problema di compatibilità tra il voto capitaro e la quotazione in Borsa, ci sono state vicende (Popolare di Lodi, Italease, Banca popolare di Milano) che mostrano l'urgenza di un intervento normativo. Come sostenuto a maggio del 2007 dal Governatore Draghi, «un ordinamento originariamente disegnato per aziende di dimensione contenuta si rivela per alcuni profili inadeguato di fronte alle basi proprietarie sempre più ampie e frazionate che emergono dai processi di consolidamento».

La discussione approfondita svolta nel corso della precedente legislatura ha fatto emergere posizioni differenziate e non com-

ponibili in un assetto condiviso della riforma: ciononostante permangono intatte le ragioni di una revisione del sistema. Il disegno di legge che si propone prende le mosse quindi dall'elaborazione svolta dalla Commissione finanze e tesoro, e tiene conto del testo predisposto dal relatore sen. Benvenuto a compimento dei lavori del comitato ristretto e con ulteriori modifiche frutto dell'analisi compiuta in sede informale.

In questi mesi del 2008 non si sono modificate le ragioni di fondo della proposta di legge e sono emersi elementi che rafforzano nel convincimento che la strada intrapresa era giusta.

Si tratta di una proposta fondata sui seguenti presupposti:

- piena consapevolezza del ruolo delle banche popolari nel settore del credito e, in generale, del sostegno che esse danno alle piccole e medie imprese e all'economia italiana;
- nessun orientamento demolitorio e penalizzante nei confronti del settore, ma anzi la volontà di adeguare alcune disposizioni alla crescita relativa del segmento, affidando le modifiche di maggiore rilievo, quale quelle riferite al limite massimo detenibile di azioni, all'autonomia statutaria;
- conferma del principio del voto capitaro, quale elemento caratterizzante della speciale disciplina cooperativa.

In tema di percentuale di azioni detenibile da parte dei soci, affidare all'autonomia statutaria la previsione di un limite massimo impedisce qualsiasi interpretazione della norma come disposizione a carattere impositivo e garantisce piuttosto una certa elasticità della stessa; tenendo conto delle preoccupazioni espresse da più parti per il rischio di

snaturare il carattere delle banche popolari si prevede una percentuale del 3 per cento, con la previsione che, in caso di superamento del limite derivante da operazioni di concentrazione tra banche popolari oppure fra investitori, il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti sia fissato in tre anni, rispetto a un anno previsto della legislazione vigente (pur tenendo conto della disposizione di carattere transitorio introdotta dall'articolo 28-bis del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Per quanto riguarda gli investitori istituzionali, avendo registrato in merito un sostanziale accordo a prevedere, sempre in base all'autonomia statutaria, un'innovazione significativa rispetto alla legislazione vigente - in modo da garantire investimenti da parte di soggetti che privilegiano impegni finanziari stabili per un lungo periodo - si prevede che gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i fondi pensione, italiani ed esteri, possano detenere fino al 5 per cento del capitale, fermo restando lo stesso limite massimo per i fondi con un unico gestore.

La previsione di un ingresso nel capitale sociale degli investitori istituzionali non può non avere un riequilibrio sul lato del governo societario, poiché a fronte di investimenti ingenti e molto rilevanti in valore assoluto appare opportuno una partecipazione di rappresentanti di tali soggetti negli organismi decisionali e di controllo.

Come più volte indicato da molti, la preoccupazione maggiore per la tenuta dell'attuale sistema è rappresentata dall'introduzione di meccanismi di voto su delega che, secondo alcuni, rappresenterebbe un indiretto affievolimento del principio del voto capita-

rio, consentendo la formazione di gruppi di pressione nelle assemblee.

Per quanto riguarda il funzionamento delle assemblee c'è un problema di scarsa partecipazione dei soci: anche nelle popolari di minori dimensione, di norma, tale percentuale non va oltre il 3 per cento. Tale condizione potrebbe essere superata introducendo la possibilità di svolgere assemblee a distanza in via telematica. D'altro canto, occorre attenuare la rigidità di un sistema di voto che consente a coloro che hanno investito pochissimo di sollecitare e raccogliere deleghe, influenzando l'andamento delle assemblee.

Il disegno di legge, non modificando l'articolo 137 del TUF, non prevede la possibilità di effettuare nelle banche popolari la sollecitazione delle deleghe di voto, che, come noto, è rivolta alla generalità degli azionisti.

Viceversa, appare opportuno mantenere la facoltà di raccolta delle deleghe, introducendo però la possibilità che lo statuto indichi una quota minima di numero di azioni quale requisito oggettivo per l'ammissione a socio. Inoltre, il disegno di legge prevede il limite di 10 deleghe, come previsto dal codice civile. Per la procedura di ammissione a socio si provvede poi ad allineare la disciplina rispetto a quanto previsto per le banche di credito cooperativo (articolo 2, comma 1).

Riassumendo: la proposta presenta un'innovazione significativa rispetto alla legislazione vigente con l'incremento della percentuale detenibile individualmente di quote di capitale sociale; apre all'apporto di nuovi investitori, lasciando allo statuto la indicazione della percentuale più adatta, definisce una struttura di governo delle banche popolari più adeguata all'impegno finanziario dei soci e consente una effettiva partecipazione democratica alle decisioni assembleari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Modifiche agli articoli 30 e 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. All'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo statuto stabilisce il limite massimo della partecipazione individualmente detenibile in una misura compresa tra lo 0,5 e il 3 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti sono alienate entro tre anni dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. In deroga al comma 2, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i fondi pensione, italiani o esteri, possono detenere fino al 5 per cento del capitale sociale. I patrimoni degli organismi di investimento collettivo del risparmio e dei fondi pensione che sono gestiti da un medesimo gestore, italiano o estero, non possono essere complessivamente investiti in una quota del capitale sociale della banca superiore al 5 per cento. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria degli organismi e dei fondi di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge. Sono nulle le clausole sta-

tutarie che prevedono limiti partecipativi diversi da quelli stabiliti dal presente comma.

3-bis. Ai fini del computo dei limiti di cui ai commi 2 e 3 si tiene conto delle partecipazioni detenute nel capitale della banca sia direttamente, sia indirettamente secondo quanto stabilito dall'articolo 22.

3-ter. Lo statuto prevede modalità di nomina degli organi sociali idonee ad assicurare che uno o più componenti dell'organo amministrativo e di quello con funzioni di controllo, e comunque non più di un terzo, siano nominati dagli organismi e dai fondi di cui al comma 3, che detengano ciascuno almeno il 2 per cento del capitale sociale. Lo statuto può disciplinare, inoltre, le modalità con cui gli organismi e i fondi di cui al comma 3 concorrono nelle decisioni dell'assemblea ed esercitano altri diritti amministrativi»;

c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma non si tiene conto degli organismi e dei fondi di cui al comma 3, che in ogni caso non possono essere soci»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'ammissione a socio ha luogo, su domanda, con deliberazione del consiglio di amministrazione da comunicarsi all'interessato. Lo statuto può subordinare l'ammissione a socio, oltre che ai requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venire meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta. La domanda di ammissione si intende accolta qualora la determinazione contraria dell'organo amministrativo non venga comunicata all'aspirante socio entro 60 giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta alla banca»;

e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. È nulla ogni clausola dello statuto che limiti la trasferibilità delle azioni.

6-ter. Lo statuto di una banca popolare con azioni quotate in un mercato regolamentato può prevedere che l'assemblea si tenga contestualmente in luoghi diversi, tra loro connessi mediante idonei mezzi di telecomunicazione».

2. All'articolo 22 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «Ai fini dell'applicazione dei capi III», la parola: «e» è sostituita dalla seguente: «,» e dopo la parola: «IV» sono aggiunte le seguenti: «e V».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993)

1. L'articolo 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - *(Trasformazioni e fusioni)*. - 1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, per le quali sussistano ragioni di interesse dei creditori ovvero esigenze di rafforzamento patrimoniale attestate nei provvedimenti di competenza della Banca d'Italia, sono deliberate con le maggioranze meno elevate tra quelle previste dagli statuti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 150-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993)

1. All'articolo 150-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «2528» sono aggiunte le seguenti: «primo,» e le parole: «2545-*decies*,» sono soppresse;

b) al comma 2, dopo le parole: «Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514», la parola: «e» è sostituita dalle seguenti: «, 2528, primo comma,» e dopo le parole: «2530, primo comma,» sono inserite le seguenti: «e 2545-*decies*, terzo comma,»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Lo statuto di una banca popolare non può stabilire limiti alla rappresentanza dei soci in assemblea in una misura superiore a quella massima prevista dal codice civile per le società cooperative. Sono nulle le clausole statutarie non conformi»;

d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 2545-*decies* del codice civile non si applica alle banche di credito cooperativo».

Art. 4.

(Adeguamento degli statuti)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche popolari modificano lo statuto in conformità delle disposizioni da questa introdotte. Le relative deliberazioni sono adottate con le maggioranze meno elevate tra quelle previste dagli statuti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

